

I sigg. Lo Conte Mauro, Lo Conte Alessandra, Lo Conte Aldo, Ciani Erminia, in qualità di eredi di Lo Conte Raffaele, rappresentati e difesi dal rag. Castellano Vincenzo, si sono opposti all'Avviso di recupero del credito d'imposta specificato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino comunicava la riduzione del credito d'imposta per il periodo 30.11.1997/30.11.2000 a causa della riduzione delle unità lavorative impiegate nell'impresa da due ad una unità per il licenziamento del dipendente Albanese Arminio avvenuto in data 24.11.2000. I ricorrenti osservano che l'atto impugnato è nullo per mancata indicazione dei dati anagrafici, per difetto di motivazione e per mancata notifica del verbale di contestazione redatto il 17.10.03. Nel merito, ritengono che non vi è stata mai riduzione della forza lavoro, che è alla base della concessione del credito d'imposta di cui si chiede la restituzione, in quanto il dipendente che si era dimesso in data 24.11.2000 era già stato adeguatamente sostituito con le assunzioni effettuate in precedenza. Conclude con la richiesta di annullamento dell'avviso impugnato.

L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino contradduce al ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato e conclude con la richiesta di rigetto del gravame, con vittoria delle spese di giudizio.

Nella pubblica udienza, i rappresentanti delle parti in causa si riportano alle difese in atti ed insistono nelle proprie richieste.

LA COMMISSIONE

Riunita in camera di consiglio, superate le eccezioni di diritto, nel merito, ritiene il ricorso fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Invero, come chiaramente risulta dalla copia del libro paga allegata al ricorso, nel periodo 01.10.97-31.12.2000 il livello occupazionale dell'impresa ricorrente non è mai sceso al di sotto delle due unità lavorative richieste per la concessione del credito d'imposta. Infatti, le dimissioni del dipendente Albanese Arminio avvenute in data 24.11.2000, non fanno venir meno il diritto al credito d'imposta nella sua interezza, atteso che in data 01.07.1999 erano state assunte altre due unità lavorative che alla data del 30.11.2000 erano regolarmente in servizio.

Per le considerazioni svolte, il ricorso va accolto.

Ricorrono validi motivi per la compensazione delle spese fra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.

Avellino, 13.07.04

IL RELATORE
Dr. Carmine Preziosi

IL PRESIDENTE
Vittorio Lanzara

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20060625142027)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20060625142027)
/CreationDate
(Administrator)
/Author
-mark-